



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA  
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA  
Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole

Al Sindaco del Comune di Cervara  
cervaradiroma.comune@legalmail.it

e p.c. Presidente FNATI – Federazione Nazionale  
delle Associazioni Tartufai Italiana

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio rapporti Regionali  
affariregionali@pec.governo.it

Prefetto di Roma  
pec protocollo.prefrm@pec.interno.it

Avvocatura Regione Lazio  
avvocatura@regione.lazio.legalmail.it

Procura Presso la Corte dei Conti Lazio  
pec lazio.procura@corteconticert.it

**Oggetto:** Riferimento nota prot. 148, 25.01.2019 a FNATI.

Con riferimento alla nota prot. 148, 25.01.2019, di codesto Comune concernente il “Regolamento comunale per la ricerca e la raccolta dei tartufi” approvato in data 30.11.2018 e pubblicato sul sito istituzionale, indirizzata per competenza alla FNATI - Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiana e pervenuta, per conoscenza, alla scrivente Direzione Regionale e alle Autorità ed Enti in indirizzo, si fa presente quanto segue.

L’art. 1 della Legge n. 752/85 “*Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.*” ha individuato le Regioni quali soggetti istituzionali che provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla medesima legge nazionale.

La Regione Lazio, in ottemperanza ed in conformità alla richiamata legislazione nazionale di settore, nonché ad altre leggi (in materia di sanzioni amministrative e pecuniarie e dei reati previsti dal codice penale), si è dotata della L.r. n. n. 82/88 che disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati e, successivamente, ha adottato gli atti amministrativi necessari all’applicazione della citata legge regionale.

Inoltre, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, giova ricordare che conformemente a quanto disposto dalla L. n. 752/85, la L.r. n. 82/88, all’art. 3, comma 9, stabilisce: “9. *Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in materia di usi civici.*”



REGIONE  
LAZIO

Tutto ciò premesso, si precisa che:

- un soggetto di diritto pubblico, come un soggetto di diritto privato, che gestisce le terre assegnate alla collettività in cui insistano usi civici cioè i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna e seminare, non può limitare né impedire l'esercizio di tali diritti civici;
- tra le consuetudini di spigolare, cacciare, raccogliere erbe e simili può essere ricompresa la raccolta dei frutti del sottobosco tra i quali sono ricompresi i tartufi;
- ai sensi della normativa specifica, ed in particolare alla L. 1766/1927, articolo 4, la raccolta dei tartufi non sono ricomprese tra gli usi civici.

Per quanto sopra specificato, si fa presente che il Comune di Cervara non può disciplinare la raccolta dei tartufi sui propri terreni demaniali escludendo o limitando l'accesso dei non residenti, stabilire tasse e sanzioni o riservarsi il diritto di raccolta con apposite tabelle in quanto la necessaria autorizzazione può essere rilasciata solo con provvedimento regionale.

La Regione Lazio può rilasciare l'attestato di "tartufaia controllata" al soggetto pubblico o a terzi privati previa istruttoria positiva di specifica richiesta presentata alle competenti Aree Decentrate Agricoltura tramite il modello "DT - Richiesta riconoscimento tartufaia controllata/coltivata art. 3 L.R. n. 82 del 16/12/1988 - D.G.R. n. 2542/1994" pubblicato sul sito regionale.

L'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata è rilasciata nel caso in cui i terreni oggetto di richiesta sono oggetto di specifici miglioramenti tesi a mantenere e/o a migliorare la produzione dei tartufi. Inoltre, sulla superficie condotta a tartufaia controllata non può essere esercitata alcuna attività venatoria a norma dell'art. 37, comma 1, lettera ii) della L.R. n. 17/1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio".

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Silvana Resta)

*Silvana Resta*

La Dirigente dell'Area

(Dott.ssa Nadia Biondini)

*Nadia Biondini*

Il Direttore della Direzione

(Dott. Ing. Mauro Lasagna)

*Mauro Lasagna*